



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot: 268997/RU

## TAR N. 2024 – 21

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1268 DELLA COMMISSIONE DEL 6 MAGGIO 2024 CHE ESTENDE I DAZI COMPENSATIVI DEFINITIVI ISTITUITI DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/433, SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PIATTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE LAMINATI A FREDDO ORIGINARI DELL'INDONESIA ALLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PIATTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE LAMINATI A FREDDO SPEDITI DA TAIWAN, TURCHIA E VIETNAM A PRESCINDERE CHE SIANO DICHIARATI O NO ORIGINARI DI TAIWAN, DELLA TURCHIA E DEL VIETNAM**

*Roma 10/05/2024.* - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 7 Maggio 2024 è stato pubblicato il **Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268** della Commissione che estende i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433, sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam.

In particolare, il Regolamento di esecuzione 2024/1268 (UE):

- all'**art 1 paragrafo 1** ha previsto che il **dazio compensativo definitivo** istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell'Indonesia, è **esteso alle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo**, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20e 7220 90 80, spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam, (codici TARIC 7219310010, 7219310020, 7219321010, 7219321020, 7219329010, 7219329020, 7219331010, 7219331020, 7219339010, 7219339020, 7219341010, 7219341020, 7219349010, 7219349020, 7219351010, 7219351020, 7219359010, 7219359020, 7219902010, 7219902020, 7219908010, 7219908020, 7220202110, 7220202120, 7220202910, 7220202920, 7220204110, 7220204120, 7220204910, 7220204920, 7220208110, 7220208120, 7220208910, 7220208920, 7220902010, 7220902020, 7220908010e 7220908020), ad eccezione di quelli prodotti dalle società di seguito elencate :

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Taiwan	Chia Far Industrial Factory Co., Ltd. Tang Eng Iron Works Co., Ltd. Tung Mung Development Co., Ltd. Walsin Lihwa Corporation Yieh United Steel Corporation Yuan Long Stainless Steel Corp.	89AH
Turchia	Posco Assan TST Celik Sanayi A.S.	89AK
Vietnam	Posco VST Co. LTD	89AJ

- all'art 1 paragrafo 2 il dazio esteso è il dazio compensativo del 20.5 % applicabile a **“tutte le altre società indonesiane”**;
- all'art 1 paragrafo 3 il dazio esteso in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite da Taiwan, Turchia e dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarate o no originarie di Taiwan della Turchia e del Vietnam, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1631, nonché dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 24 paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad eccezione delle importazioni dei prodotti fabbricati dalle società elencate al paragrafo 1;
- all'art 1 paragrafo 4 l'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti alle autorità doganali degli Stati membri:
  - se l'importatore acquista direttamente dal produttore esportatore taiwanese turco o vietnamita, una fattura commerciale recante una dichiarazione del produttore esportatore e un certificato del produttore, di cui all'allegato 1 («dichiarazione del fabbricante per la vendita diretta all'esportazione»). Il certificato del produttore deve essere rilasciato da una delle società elencate al paragrafo 1;
  - se l'importatore acquista da un operatore commerciale o da un'altra persona giuridica interposta, situata o no a Taiwan, Turchia e in Vietnam, una fattura commerciale emessa dal fabbricante e intestata all'operatore commerciale o all'altra persona giuridica interposta, recante una dichiarazione del fabbricante e un certificato del produttore, rilasciato da tale fabbricante, di cui all'allegato 2 («dichiarazione del fabbricante per la vendita indiretta all'esportazione») e una fattura commerciale emessa dall'operatore commerciale o da un'altra persona giuridica interposta e intestata all'importatore. Il certificato del produttore deve essere rilasciato da una delle società elencate al paragrafo 1. In caso di mancata presentazione del certificato del produttore e della fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

- **all'art 1 paragrafo 5.** A fini di monitoraggio, gli importatori sono tenuti a dichiarare nei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, se l'Indonesia è il paese in cui i fattori produttivi per l'acciaio inossidabile utilizzati per la trasformazione del prodotto a Taiwan, in Turchia o in Vietnam sono stati originariamente fusi e colati. Le autorità doganali registrano tali transazioni, secondo quanto indicato dagli importatori, come relative a prodotti «originariamente fusi e colati in Indonesia» o «non originariamente fusi e colati in Indonesia»;
- **all'art 1 paragrafo 6.** Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali;
- **all'art 2** del citato Regolamento è previsto che le autorità doganali pongano fine alla registrazione delle importazioni, stabilita in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1631;
- **all' articolo 3 paragrafo 1 è stabilito che** qualora il dazio tariffario oltre contingente, di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, e superi il livello del dazio compensativo indicato all'articolo 1, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159;
- **all'articolo 3 paragrafo 2** è stabilito che durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa;
- **all'articolo 3 paragrafo 3** del medesimo articolo è stabilito che la sospensione di cui al paragrafo 2 è limitata nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario, oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159;
- **all'articolo 4** è previsto che le richieste di esenzione presentate da Trinox Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Turchia), Lam Khang Joint Stock Company (Vietnam) e Yongjin Metal Technology (Vietnam) Company Limited (Vietnam) sono respinte;
- **all'articolo 5 paragrafo 1** è sancito che le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1, devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente e devono essere inviate all'indirizzo seguente:

- Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G, Ufficio:

CHAR 04/39

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

- **All'articolo 5 paragrafo 2,** in conformità a quanto stabilito dall'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni effettuate da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433;
- l'allegato 1 al predetto regolamento prevede una dichiarazione per **la vendita diretta all'esportazione.** Tale dichiarazione firmata da un responsabile del fabbricante che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente,

deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a):

- a. nome e funzione del responsabile del fabbricante.
- b. dichiarazione seguente: «Il sottoscritto certifica che il (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (Taiwan, Turchia o Vietnam). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;
- c. data e firma.

La fattura commerciale deve essere accompagnata da un certificato del produttore valido, di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), su cui deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile dell'entità che rilascia il certificato del produttore, redatta secondo il modello seguente:

- a. nome e funzione del responsabile dell'entità che rilascia il certificato del produttore;
- b. dichiarazione seguente:

«Il sottoscritto certifica che:

- il (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto del presente certificato, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (Taiwan, Turchia o Vietnam). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono complete ed esatte.
- I fattori produttivi per l'acciaio inossidabile utilizzati per la produzione del (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto del presente certificato, sono stati originariamente fusi e colati in Indonesia: SI/NO (indicare la risposta corretta);
- c. data e firma.

• l'allegato 2 al predetto regolamento prevede la dichiarazione del fabbricante per la vendita indiretta all'esportazione. Tale dichiarazione del fabbricante taiwanese, turco o vietnamita, firmata da un responsabile del fabbricante che emette per questa transazione la fattura intestata all'operatore commerciale o ad altra persona giuridica interposta, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), rilasciata dal fabbricante all'altra persona giuridica interposta o all'operatore commerciale:

- a) nome e funzione del responsabile del fabbricante.
- b) dichiarazione seguente: «Il sottoscritto certifica che il (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all'operatore commerciale/all'altra persona giuridica interposta (nome dell'operatore commerciale/dell'altra persona giuridica interposta (paese dell'operatore commerciale/dell'altra persona giuridica interposta), oggetto della presente fattura, è stato fabbricato dalla nostra società (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (Taiwan, Turchia o Vietnam). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;
- c) data e firma.

Inoltre, la fattura commerciale deve essere accompagnata da un certificato del produttore valido, di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), su cui deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile dell'entità che rilascia il certificato del produttore, redatta secondo il modello seguente:

a) nome e funzione del responsabile dell'entità che rilascia il certificato del produttore;

b) dichiarazione seguente:

«Il sottoscritto certifica che:

i) il (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto del presente certificato, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (Taiwan, Turchia o Vietnam). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono complete ed esatte.

ii) i fattori produttivi per l'acciaio inossidabile utilizzati per la produzione del (volume in kg) di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto del presente certificato, sono stati originariamente fusi e colati in Indonesia: SÌ/NO (indicare la risposta corretta);

c) data e firma.

Il citato Regolamento entra in vigore l'8 maggio 2024.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2024/1268 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.